

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-3796 del 01/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 113/2011 - DGR n. 1795/2016 - Caviro Extra SpA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACIDO TARTARICO NATURALE (PUNTO 4.1.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-3962 del 01/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno uno LUGLIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-bis - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 113/2011 - DGR n. 1795/2016 – **Caviro Extra SpA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI FAENZA (RA), VIA CONVERTITE N. 8 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DEL NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ACIDO TARTARICO NATURALE (PUNTO 4.1.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi)

## LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio di attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi nell'installazione in oggetto, **Caviro Extra SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8 (Partita IVA / C.F. 02274140397), risulta titolare nella persona del proprio gestore dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, con scadenza al 15/11/2031;
- tale AIA veniva rilasciata all'interno della procedura di PAUR di cui alla Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019 - *Art. 20, L.R. n. 4/2018: Provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto di potenziamento dello stadio ossidativo del depuratore mediante tecnologia Anammox, in via Convertite 8, Comune di Faenza (RA), proposto dalla società Caviro Extra SpA*;
- il gestore presentava domanda di riesame dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 26/10/2023 (ns. PG/2023/183605), ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettera a) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in relazione alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione svolta presso l'installazione;
- il gestore presentava inoltre la domanda di AIA per modifica sostanziale dell'assetto impiantistico autorizzato con la suddetta AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA in data 25/07/2024 (ns. PG/2024/137041), come successivamente integrata in data 08/08/2024 (ns. PG/2024/146954) ai fini dell'avvio del procedimento, riguardante l'esercizio di un impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva;
- ARPAE SAC di Ravenna rilevava l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;
- durante l'istruttoria, venivano rilevate macroscopiche differenze nella documentazione presentata in sede di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi rispetto a quanto approvato con la Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019, scaduta in data 12/12/2024, per cui risulta in corso la verifica di ottemperanza;
- in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/71129), il procedimento di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi veniva sospeso per 60 giorni e comunque fino all'esito della verifica di ottemperanza della Delibera di G.R. n. 2145 del 22/11/2019 al fine di effettuare i dovuti approfondimenti con la Regione Emilia Romagna;

VISTA la documentazione integrativa presentata a titolo volontario in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721) da Caviro Extra SpA, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in cui il gestore chiede che sia proceduta e conclusa l'AIA per l'impianto di produzione di acido tartarico naturale, secondo la definizione contenuta all'art. 5 comma 1) lettera o-bis) del D. Lgs. 152/2006 e smi, separatamente dal riesame in corso;

CONSIDERATO che:

- il suddetto progetto, prevede l'avvio di nuova attività IPPC (produzione di acido tartarico naturale, acido carbossilico, di cui al punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
- tale attività non risponde alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio adottate con Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12/11/2019;

- la domanda di modifica sostanziale veniva presentata dal gestore separatamente dal riesame e senza inizialmente richiedere il rilascio di AIA separata secondo la definizione contenuta all'art. 5 comma 1) lettera o-bis) del D. Lgs. 152/2006 e smi;

RITENUTO congruo dare seguito alla richiesta del gestore del 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721), secondo il principio dell'efficacia e dell'efficienza della pubblica amministrazione, per cui il procedimento di rilascio dell'AIA in relazione alla sola parte di installazione relativa alla produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi) viene concluso separatamente dal riesame della parte di installazione per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi, ivi sita;

#### RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

#### VISTE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

PRESO ATTO che allo stato degli atti a disposizione, con il suddetto progetto il gestore prospetta in particolare la realizzazione di un impianto per la produzione di acido tartarico naturale (Comparto AT), estraendolo dal tartrato di calcio prodotto da fecce e vinacce d'uva, articolato nelle seguenti sezioni impiantistiche:

1. stoccaggio tartrato di calcio in big-bag (in fabbricato esistente);
2. stoccaggio tartrato di calcio (in silos esistenti);
3. stoccaggio di acido solforico (in due serbatoi da 30 m<sup>3</sup> esistenti);
4. stoccaggio di idrossido di calcio in polvere (in nuovo silos da 90 m<sup>3</sup>);
5. reattori di scomposizione (in fabbricato esistente);
6. impianto di filtrazione per la rimozione del solfato di calcio (sotto tettoia esistente);
7. impianto di concentrazione e cristallizzazione (in fabbricato esistente);
8. decantazione delle soluzioni grezze concentrate (in 4 serbatoi da 200 m<sup>3</sup> esistenti sotto tettoia);
9. raccolta acque madri di cristallizzazione (in 6 serbatoi da 69 m<sup>3</sup> esistenti in fabbricato);
10. stoccaggio soluzioni bianche di cristallizzazione (in 3 serbatoi da 69 m<sup>3</sup> esistenti in fabbricato);
11. impianto di purificazione - decolorazione, filtrazione e decationizzazione (in fabbricato esistente);

12. impianto di essiccazione cristalli di acido tartarico con relativa sezione di abbattimento delle polveri (in fabbricato esistente);
13. impianto di vagliatura e stoccaggio cristalli di acido tartarico (in fabbricato esistente già adibito alle operazioni di vagliatura dell'acido tartarico ad uso farmaceutico);
14. impianto di insacco e pallettizzazione automatica acido tartarico (in fabbricato esistente già adibito alle operazioni di confezionamento dell'acido tartarico ad uso farmaceutico);
15. magazzino prodotto finito (in sezione W1 del fabbricato esistente);
16. raccolta acque di processo (evaporati condensati provenienti dalle fasi di concentrazione e formazione dei cristalli bianchi e rossi) per successivo recupero nella fase di scomposizione nei tini di attacco, nello scrubber e nella fase di filtrazione solfati (in 4 serbatoi esistenti da 100 m<sup>3</sup>);
17. ampliamento torre evaporativa esistente;
18. nuova cabina elettrica di trasformazione MT/BT;

VISTO il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), di esclusione dell'ulteriore procedura di VIA del progetto *"realizzazione di impianto per la produzione di acido tartarico naturale e annessa tettoia di stoccaggio fecce d'uva"* adottato dalla Regione Emilia-Romagna con determinazione dirigenziale dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 2574 del 09/02/2024;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante, tra l'altro, principi generali dell'AIA;

RICHIAMATI altresì i seguenti articoli del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi: art. 29-bis *"Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili"*, art. 29-quater *"Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"*, art. 29-sexies *"Autorizzazione Integrata Ambientale"*, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'AIA;

CONSIDERATO che al fine di assumere la decisione sul rilascio dell'AIA:

- a seguito dell'esito positivo della verifica di completezza della domanda di riesame dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2024/144306 del 06/08/2024), tramite SUAP dell'Unione della Romagna Faentina si provvedeva, come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, alla comunicazione di avvio del procedimento e alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 28/08/2024 (ns. PG/2024/148875);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- a seguito dell'esito negativo della verifica di completezza della domanda di modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi venivano richieste integrazioni ai fini dell'avvio del procedimento (ns. PG/2024/144313);
- a seguito della presentazione della documentazione integrativa richiesta da parte della ditta (ns. PG/2024/146954) e dell'esito positivo della verifica di completezza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi (PG/2024/148418 del 12/08/2024), tramite SUAP dell'Unione della Romagna Faentina si provvedeva, come previsto nell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e smi, alla comunicazione di avvio del procedimento e alla pubblicazione dell'annuncio di avvio del procedimento sul BURERT del 20/11/2024 (ns. PG/2024/234803);
- non perveniva alcuna osservazione da parte di soggetti interessati in base a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9, comma 1) della LR n. 21/2004 e smi;
- rilevata l'opportunità di svolgere un unico procedimento amministrativo di riesame con modifica sostanziale dell'AIA n. 5292 del 15/11/2019 e smi, come previsto dall'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 07/11/2024 (convocata con nota ns. PG/2024/177873) da cui emergeva la necessità di acquisire documentazione integrativa richiesta con nota ns. PG/2024/210372, con sospensione dei termini del procedimento;

- a seguito delle integrazioni presentate dal gestore tramite Portale AIA-IPPC in data 17/01/2025 (ns. PG/2025/9470), così come completate in data 02/04/2025 (ns. PG/2025/62665) a seguito della richiesta di completamento (ns. PG/2025/51430), il procedimento veniva sospeso in data 15/04/2025 (ns. PG/2025/71129);
- in data 28/04/2025 (ns. PG/2025/79721) il gestore chiede, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, che sia proceduta e conclusa l'AIA per l'impianto di produzione di acido tartarico naturale, secondo la definizione contenuta all'art. 5 comma 1) lettera o-bis) del D. Lgs. 152/2006 e smi, separatamente dal riesame in corso;
- ritenuto congruo dare seguito alla richiesta del gestore, con nota ns. PG/2025/84354 del 07/05/2025 veniva comunicato che il procedimento di rilascio dell'AIA in relazione alla sola parte di installazione relativa alla produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e smi), verrà concluso separatamente dal riesame della parte di installazione per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi, ivi sita, con convocazione della 2ª seduta della Conferenza dei Servizi;
- venivano presentati chiarimenti dal gestore in data 15/05/2025 (ns. PG/2025/90724), a seguito della richiesta di chiarimenti (ns. PG/2025/84412);
- il gestore non ha presentato documentazione a seguito della richiesta di ulteriori chiarimenti (ns. PG/2025/92375). Tale documentazione veniva presentata in sede di osservazioni alla bozza di AIA;
- si teneva in data 29/05/2025 una seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2025/84354 del 07/05/2025, che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rilascio dell'AIA per l'attività IPPC di produzione di acido tartarico naturale;
- in particolare, nell'ambito dei lavori dell'apposita Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti atti di assenso:
  - parere favorevole espresso dall'Unione della Romagna Faentina e dal Comune di Faenza (ns. PG/2025/99243), anche in merito alle prescrizioni del Sindaco sugli aspetti di insalubrità di cui agli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui *“l'attività esercitata è classificata:*
    - *in riferimento alla lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli alla lettera “B) Prodotti e materiali”, numero “7. Alcoli - produzione” delle Industrie Insalubri di prima classe,*
    - *in riferimento all'impiego e al deposito di acido solforico alla lettera “B) Prodotti e materiali”, numero “16. Acido solforico - produzione, impiego, deposito” delle Industrie Insalubri di prima classe.*
  - L'impianto insiste in un'area individuata dalla pianificazione ad ospitare l'attività in parola, si ritiene pertanto che la compatibilità dello stesso con il contesto territoriale sia garantita dal rispetto delle norme ambientali di settore”;*
  - parere favorevole espresso dalla Provincia di Ravenna (ns. PG/2025/97288);
  - parere favorevole espresso in Conferenza dei Servizi dall'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene Pubblica;
  - espressione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (ns. PG/2025/99401);
  - la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/100368) comprensiva del parere favorevole, con prescrizioni, sul Piano di monitoraggio e controllo dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- rispetto agli adempimenti ai sensi del D.Lgs n. 105/2015 in materia di rischio di incidente rilevante (RIR), come dichiarato dal gestore, il nuovo impianto di produzione di acido tartarico naturale non costituisce aggravio di rischio dell'esistente stabilimento di soglia superiore;

#### VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di

versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;

TENUTO CONTO che in sede di domanda di modifica sostanziale il gestore ha calcolato e pagato le spese istruttorie per un importo pari a € 2.655,00;

DATO ATTO che, come emerge dall'istruttoria, le spese istruttorie necessarie al rilascio di nuova AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi ammontano a € 5.750,00, e che pertanto il gestore dovrà corrisponderne il congruo di € 3.095,00;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "*direttiva IED*"), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli. In adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori (ns. PGRA/2018/13936);

VISTO il *Decreto Ministeriale 26 maggio 2016, n. 141* recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, in relazione all'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTO il regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 15 aprile 2019, n. 95*;

PRESO ATTO degli esiti presentati con la domanda di riesame con modifica sostanziale dell'AIA relativi alla verifica eseguita dal gestore secondo la procedura di cui all'Allegato 1 del DM n. 95/2019 per cui non sussiste l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3) del DM n. 141/2016, le installazioni IPPC per le quali non è necessaria la presentazione della suddetta relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG 2013/16882 del 22/01/2013 ("Sesta Circolare IPPC") con cui viene fornito, quale atto di indirizzo, schema di riferimento per l'AIA;

VISTI gli ulteriori atti di indirizzo regionali e, in particolare:

- *Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna*, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", che individua il portale IPPC-AIA come strumento obbligatorio, in ambito regionale, per la trasmissione tramite procedura telematica dei report annuali degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno;
- *Determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna* recante indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate;
- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018* avente per oggetto "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- *Determinazione dirigenziale n. 373 del 10 gennaio 2025 della Regione Emilia Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni* con cui è stata approvata la programmazione regionale dei controlli per le installazioni con AIA per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la DGR n. 2124/2018;
- Nota AIA n. 3/2019 con cui la Regione Emilia-Romagna forniva indicazioni sui criteri per l'individuazione delle prescrizioni AIA, sui parametri oggetto del piano di monitoraggio e controllo, e sulle tempistiche per la presentazione della documentazione di riesame complessivo;

DATO ATTO che in data 09/06/2025 veniva trasmesso al gestore lo schema dell'AIA per eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 10, comma 3) della LR n. 21/2004, dell'Allegato 2 alla DGR n. 1113/2011 e dell'Allegato J alla DGR n. 1795/2016 (ns. PG/2025/103053), da cui pervenivano in data 13/06/2025 alcune correzioni/precisazioni (ns. PG/2025/107458) che, sentito per le vie brevi il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, venivano condivise e quindi recepite nell'AIA;

CONSIDERATO che il gestore si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 29-ter comma 2 del D.Lgs 152/2006 e smi, indicando, nelle proprie osservazioni alla bozza di AIA ricevute in data 13/06/2025 con nota ns. PG/2025/107458, quali informazioni non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale e commerciale;

RITENUTE accoglibili tali ragioni di riservatezza;

CONSIDERATO pertanto opportuno approvare la versione emendata con omissis dell'Allegato 1 e che, conseguentemente, verranno diffuse solo le informazioni non riservate;

DATO ATTO, conseguentemente, che le informazioni complete sono detenute dalla scrivente Agenzia, fermo restando che la bozza dell'atto integrale è stata approvata in Conferenza di Servizi, e che la versione integrale del documento verrà trasmessa agli Enti partecipanti la Conferenza di Servizi;

DATO ATTO che rispetto agli obblighi inerenti le disposizioni in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, veniva acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata in data 06/05/2025, ai sensi dell'art. 88, comma 1), utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (Protocollo n. PR\_RAUTG\_Ingresso\_0083075\_20241113);

RITENUTO pertanto che sussistano gli elementi per procedere al rilascio a favore di Caviro Extra SpA dell'AIA di cui all'art. 29-sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi in oggetto per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) nell'installazione IPPC in via Convertite n. 6 a Faenza;

CONSIDERATO che il presente provvedimento di AIA riguarda l'impianto di produzione di acido tartarico naturale in capo a Caviro Extra SpA, ferme restando le condizioni per l'esercizio dell'attività IPPC di lavorazione di prodotti e sottoprodotti della vinificazione e gestione rifiuti speciali non pericolosi in capo al medesimo gestore ed oggetto di propria AIA n. DET-AMB-2019-5292 del 15/11/2019 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 21/2004 e smi, a **Caviro Extra SpA**, avente sede legale e installazione in Comune di Faenza (RA), Via Convertite n. 8 (Partita IVA / C.F. 02274140397), nella persona del proprio gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** per l'esercizio della nuova attività IPPC di produzione di acido tartarico naturale (punto 4.1.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi);
2. Di stabilire che il gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie, richiedendo l'attivazione del PagoPA, per una cifra pari a € 3.095,00 (€ 5.750,00 - € 2.655,00);
3. Di vincolare l'AIA con le relative condizioni di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente provvedimento, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2.a) La gestione e la conduzione dell'installazione IPPC, comprese le azioni di adeguamento/miglioramento richieste per lo svolgimento dell'attività, devono essere attuati nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate nell'Allegato 1 alla presente AIA;
  - 2.b) La presente AIA è comunque soggetta a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29-octies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
  - 2.c) Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione, entro 30 giorni, ad ARPAE – SAC di Ravenna anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA;
  - 2.d) In caso di modifica degli impianti, il gestore comunica le modifiche progettate per via telematica – ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna e allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di competenza - tramite i servizi del Portale AIA-IPPC. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 11 della LR n. 21/2004;
4. Di precisare che nell'Allegato 1 sono oscurate le informazioni non divulgabili per ragioni di riservatezza industriale e commerciale mediante l'apposizione di “....omissis....” e che l'atto in versione integrale è agli atti della scrivente Agenzia e verrà trasmesso al gestore e agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi;
5. Di fissare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la **validità dell'AIA** pari a **10 anni** a partire dalla data di efficacia della presente provvedimento, fatto salvo che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'AIA è comunque disposto secondo quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per cui il gestore è tenuto a provvedere a termini di legge;
6. Di esercitare, ai sensi dell'art. 12 della LR n. 21/2004 e smi, il monitoraggio e il controllo del rispetto delle condizioni di AIA in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico dei servizi competenti di ARPAE.

ARPAE - SAC di Ravenna, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel provvedimento di AIA, procederà secondo quanto stabilito nell'AIA stessa e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

7. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA, nella versione con oscuramento dei dati riservati, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento di AIA è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi della DGR n. 1113/2011, si provvederà tramite SUAP alla pubblicazione dell'annuncio di avvenuto rilascio dell'AIA riesaminata sul Bollettino Ufficiale Regionale telematico (BURERT), assolvendo agli obblighi di pubblicizzazione di cui all'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi;
8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione, nella versione con oscuramento dei dati riservati, sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
9. Di trasmettere, inoltre, copia del presente atto nella versione integrale e riservata, al gestore, al Servizio Territoriale di Ravenna, al Comune di Faenza, all'Unione della Romagna Faentina, alla Provincia di Ravenna, al Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a HERA SpA;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
*Dott.ssa Tamara Mordenti*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**